



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
Divisione 1 Affari Legali
Settore normativa di Ateneo



Numero e data di protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

Regolamento "Centro di Genetica delle Dislipidemie: diagnosi e terapia delle dislipidemie eredo-familiari"

INDICE

- Art.1 Oggetto
- Art.2 Finalità
- Art.3 Istituzione del Centro
- Art.4 Soggetti proponenti e aderenti
- Art.5 Unità operative
- Art.6 Attività cliniche in conto terzi
- Art.7 Organi
- Art.8 Direttore
- Art.9 Giunta del Centro
- Art.10 Compiti della Giunta
- Art.11 Risorse
- Art.12 Gestione Amministrativa
- Art.13 Scioglimento del Centro
- Art.14 Verifiche sulle attività del Centro

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Centro Interdipartimentale denominato "CENTRO DI GENETICA DELLE DISLIPIDEMIE: DIAGNOSI E TERAPIA DELLE DISLIPIDEMIE EREDO-FAMILIARI" con nomenclatura identificativa abbreviata di "CARDIOGEN" (di seguito indicato come "Centro") presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, ai sensi dell'art.61 dello Statuto di Ateneo.

Art.2 - Finalità

1. Il Centro viene istituito, ai sensi dell'art.2 dello schema-base di Regolamento dei Centri ex art.61 dello Statuto di Ateneo, con la finalità di catalizzare in maniera coordinata gli interessi di diversi Dipartimenti nello sviluppo di specifici programmi e progetti di ricerca clinica, applicata e di base, nonché di organizzare sulle medesime tematiche specifici percorsi formativi post-laurea. Nello specifico, la finalità del Centro è quella di offrire un punto di raccordo per gli studi avanzati e ad alto contenuto scientifico-tecnologico dell'Ateneo. Per raggiungere tale finalità, il Centro si propone di sviluppare le seguenti attività:

- promuovere le attività di diagnosi, prevenzione e terapia delle malattie eredo familiari del metabolismo lipidico che espongono ad aumento del rischio cardiovascolare;
- identificare i pazienti a rischio, sulla base della familiarità per malattie ed eventi cardiovascolari, candidabili a screening genetico;
- genotipizzare e fenotipizzare i pazienti malattia cardiovascolare precoce;
- identificare il difetto genetico responsabile del quadro clinico;
- fornire un prezioso strumento di formazione per giovani ricercatori;
- incanalare ed organizzare le progettualità e sfruttare al meglio le potenzialità che l'Ateneo e il Centro dimostrano di possedere;
- consolidare e potenziare le sinergie scientifiche dei ricercatori che lavorano all'interno del Centro;
- costituire un luogo condiviso per ricercatori con diverse competenze favorendo la cooperazione

Regolamento per il Centro di Genetica delle Dislipidemie: diagnosi e terapia delle dislipidemie eredo- familiari"

organizzata di laboratori con interessi scientifici diversi ma potenzialmente sinergici;

- esercitare un'azione di coordinamento, anche amministrativo, che faciliti la cooperazione e la sinergia di ricercatori appartenenti a Dipartimenti diversi;
- sviluppare, attraverso questa azione di coordinamento, progetti multidisciplinari di alto interesse scientifico ed alto contenuto tecnologico che saranno oggetto di proposte di finanziamento nazionali ed internazionali;
- proporre progetti multidisciplinari di ampio respiro a possibili partner industriali interessati al co-finanziamento degli stessi;
- integrare la ricerca di base e preclinica con quella clinica, anche nell'ottica di reperire, attraverso sperimentazioni clinico-farmacologiche, biotecnologiche e in ambito di bioingegneria effettuate in regime di conto terzi, importanti risorse economiche per l'Ateneo e per il Centro;
- offrire l'accesso a risorse tecnologiche e cliniche in regime di conto terzi.

Art.3 - Istituzione del Centro

1. Il Centro è stato istituito con il D.R. Rep. n.1948 del 2023, su iniziativa dei Dipartimenti interessati, ovvero il Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, così come previsto dall'art.61, comma 1 dello Statuto di Ateneo.

2. Il Centro ha sede presso l'UOC di “Clinica Medica” nel Presidio Ospedaliero Clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti ed il laboratorio di “Genetica Medica” presso il CAST, che presentano caratteristiche strutturali e dotazioni tecnologiche adeguate alla conduzione di progetti di ricerca del più alto livello.

Art.4 - Soggetti proponenti e aderenti

1. Ai sensi dell'art.4 comma 2 dello schema-base di Regolamento dei Centri ex art.61 dello Statuto di Ateneo, il Centro interdipartimentale è costituito su proposta e con l'adesione dei seguenti Dipartimenti dell'Ateneo:

- Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento (struttura proponente e di riferimento amministrativo);
- Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche (DNISC), subentrato a seguito della riorganizzazione interdipartimentale successiva all'istituzione del Centro (approvato con Delibera del Consiglio di Dipartimento 88/2026 prot. 1396 del 04/06/2026).

2. Possono aderire al Centro, successivamente all'attivazione del medesimo:

- i Dipartimenti che ne facciano richiesta attraverso apposita domanda di adesione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, assunta a maggioranza assoluta dei componenti ed indirizzata al Direttore del Centro. La domanda di adesione deve essere corredata da documenti comprovanti l'attività didattica o di ricerca del Dipartimento interessato e la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro, nonché il possesso da parte dei docenti di specifici requisiti tecnico-scientifici. La domanda è sottoposta all'approvazione della Giunta del Centro.
- Singoli docenti, ricercatori a tempo indeterminato o determinato, in possesso di comprovato alto profilo scientifico ed operanti presso i dipartimenti di Ateneo e le cui attività di ricerca risultino congruenti alle finalità scientifiche e culturali del Centro. Le singole domande dovranno essere corredate da un Curriculum Vitae comprovante l'attività di ricerca e l'attrattività e capacità progettuale del proponente e la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro. La domanda è sottoposta all'approvazione della Giunta del Centro.
- Gruppi di ricerca anche esterni all'Ateneo le cui attività di ricerca risultino congruenti con le finalità scientifiche e culturali del Centro. Le singole domande dovranno essere corredate da un Curriculum Vitae comprovante l'attività di ricerca del proponente e l'attrattività e capacità progettuale, nonché la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro. La domanda è sottoposta all'approvazione della Giunta del Centro.

Regolamento per il Centro di Genetica delle Dislipidemie: diagnosi e terapia delle dislipidemie eredo- familiari”

3. Le singole Strutture interessate possono formulare motivata richiesta di recesso, con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.5 - Unità Operative

1. Al solo scopo di realizzare le finalità di cui all'art.2 del presente Regolamento, il Centro può articolarsi in laboratori e ambulatori riuniti in Sezioni o Unità Operative (U.O.).
2. Il numero delle Sezioni o U.O., a cui sono riconducibili unità di lavoro, ambulatori ovvero laboratori, può variare a seconda delle aggregazioni che si rendono necessarie per lo svolgimento delle attività del Centro.
3. L'istituzione delle singole Sezioni o U.O. è approvata dalla Giunta del Centro.
4. Ogni Sezione è coordinata da un Responsabile nominato dai componenti della Sezione stessa.

Art.6 - Attività Cliniche in conto terzi

1. Le attività cliniche e ambulatoriali sono svolte nel rispetto della normativa vigente e dei protocolli d'intesa tra l'Università G. d'Annunzio e l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente.

Art.7 - Organi

1. Sono organi del Centro, ai sensi dell'art.61 comma 2 dello Statuto:
 - a) il Direttore;
 - b) la Giunta.
2. Le qualifiche di Direttore del Centro e di membro della Giunta non danno diritto a compensi aggiuntivi.

Art.8 - Direttore

1. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale, su proposta del C.d.A. dell'Ateneo, su proposta della Giunta del Centro, tra i professori di ruolo che abbiano optato per il regime a tempo pieno e che siano in possesso di competenze specifiche negli ambiti di attività del Centro stesso.
 2. La delibera di Giunta che designa il Direttore è adottata a maggioranza assoluta dei componenti la medesima.
 3. Il Direttore dura in carica tre anni rinnovabili per una sola volta.
 4. Il Direttore può designare fra i componenti della Giunta un Vice-Direttore che può sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità temporanea. Il Vice-Direttore decade alla cessazione della carica del Direttore.
 5. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Presidente della Scuola, Direttore di Dipartimento, o di altro Centro di Ateneo o Interateneo, componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.
- Il Direttore svolge i seguenti compiti:
- a) rappresenta il Centro e tiene i rapporti con gli Organi accademici e con l'Amministrazione universitaria;
 - b) convoca e presiede la Giunta curando l'esecuzione delle delibere assunte;
 - c) propone il piano annuale delle attività che sarà sottoposto all'approvazione della Giunta e vigila sull'attuazione dello stesso;
 - d) coordina il funzionamento del Centro e promuove e sovrintende alle sue attività istituzionali;
 - e) promuove, di concerto con la Giunta, la cooperazione e le sinergie tra i Laboratori del Centro su progetti di ricerca, programmi di formazione ed iniziative di divulgazione delle attività e dei risultati del Centro;
 - f) vigila, nell'ambito del Centro, sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - g) predispone annualmente, in coerenza con il piano annuale delle attività approvato dalla Giunta, la relazione sulle attività svolte dal Centro, che sottopone all'approvazione della Giunta;
 - h) adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento necessario, di competenza della Giunta, da sottoporre alla ratifica di quest'ultima nella prima seduta utile.

Art.9 - Giunta del Centro

1. La Giunta del Centro, ai sensi dell’art. 61, comma 4 dello Statuto, è composta da:
 - a) il Direttore del Centro;
 - b) 6 docenti di ruolo a tempo pieno appartenenti ai Dipartimenti aderenti al Centro e nominati con Decreto Rettorale su proposta dei Dipartimenti aderenti.
2. La Giunta dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati una sola volta.
3. La Giunta è convocata dal Direttore, in via ordinaria, almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o della maggioranza dei componenti la Giunta medesima.
4. Per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 64 e 65 dello Statuto di Ateneo.
5. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta da un componente della Giunta, individuato dal Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
6. La Giunta può avvalersi del parere consultivo dei responsabili di U.O. Possono, altresì, partecipare ai lavori della Giunta, su specifiche tematiche e senza diritto di voto, uno o più esperti individuati dalla Giunta medesima.

Art.10 - Compiti della Giunta

1. La Giunta ha il compito di:
 - a) approvare il piano annuale delle attività proposto dal Direttore del Centro;
 - b) coadiuvare il Direttore nell'elaborazione del piano di utilizzazione dei fondi, delle attrezzature e degli spazi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
 - c) coadiuvare il Direttore nell'elaborazione della relazione sull'attività e la produttività scientifica e di servizio del Centro da sottoporre alla verifica annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
 - d) approvare ogni decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro;
 - e) approvare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, contratti e convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del Centro;
 - f) collaborare con gli Organi di governo dell'Ateneo e con gli Organi di programmazione nazionale, regionale e locale;
 - g) approvare le domande di adesione al Centro dei singoli docenti e delle Strutture interessate;
 - h) nominare un Nucleo Tecnico composto da docenti, ricercatori o personale tecnico amministrativo afferente al Centro, che coadiuva nella gestione ordinaria del parco tecnologico. Tale nucleo tecnico è presieduto dal Direttore Tecnico del Centro;
 - i) approvare a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti le modifiche al Regolamento del Centro, adottate nel rispetto del presente schema-base;
 - l) deliberare su ogni altra questione, a richiesta del Direttore.

Art.11 - Risorse

1. Il Centro può disporre dei seguenti fondi:
 - a) fondi erogati dai Dipartimenti proponenti e aderenti in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività del Centro;
 - b) fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
 - c) fondi derivanti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività in conto terzi;
 - d) fondi derivati da attività cliniche in regime di conto terzi svolte da personale sia esterno che interno al Centro;
 - e) fondi derivanti da donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro.

Art.12 - Gestione amministrativa

Regolamento per il Centro di Genetica delle Dislipidemie: diagnosi e terapia delle dislipidemie eredo- familiari”

1. Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, la gestione amministrativo-contabile del Centro è demandata al Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento.
2. Alla Segreteria amministrativa del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento fanno capo tutte le attività di gestione amministrativo-contabile riguardanti il Centro, sotto la supervisione del Direttore del Centro medesimo.
3. I Dipartimenti proponenti e aderenti ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento garantiscono le risorse umane e finanziarie per il funzionamento del Centro.

Art. 13 - Scioglimento del Centro

1. Lo scioglimento del Centro è disposto con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, qualora sia richiesto dalla Giunta del Centro, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
2. Si prescinde dalla delibera del Centro nel caso in cui venga meno il numero minimo di Strutture necessarie per l'esistenza del Centro per almeno un anno solare e in caso di accertata e prolungata inattività del Centro verificata dal Nucleo di Valutazione ai sensi del successivo art. 14.

Art. 14 - Verifiche sulle attività del Centro

1. L'attività e la produttività scientifica del Centro sono sottoposte a verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo che, in caso di accertata e prolungata inattività, ne chiede lo scioglimento, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del presente Regolamento.
2. L'esito positivo della verifica è subordinato al raggiungimento degli obiettivi di produttività scientifica stabiliti annualmente e/o triennialmente nel piano delle attività, in linea con i criteri di valutazione ministeriali (ANVUR) e del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto di Ateneo e le norme di legge vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dell'emanazione del relativo Decreto Rettorale all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.